



Ministero del Turismo

***FAQ Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406,
recante le modalità applicative per la presentazione
delle domande e per l'assegnazione delle risorse
destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour
operator***

*ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del
Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023, ammesso alla
registrazione della Corte dei Conti il 20 luglio 2023, n. 1113*

Ultimo aggiornamento: 18/09/2023

Indice

A. Informazioni generali	3
B. Accesso e autenticazione	3
C. Dati richiedente	3
D. Dati impresa	4
E. Impresa unica	4
F. Requisiti.....	4
G. Dati economico-contabili	6
H. Coperture per insolvenza e fallimento e polizze RC	7
I. Convalida	8
J. Operazioni di riorganizzazione aziendale.....	9

A. Informazioni generali

A.1 Com'è calcolato il contributo?

Il contributo è calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331.

B. Accesso e autenticazione

B.1 Come è possibile accedere alla piattaforma per la presentazione della domanda di contributo?

*La piattaforma è raggiungibile al seguente link:
<https://istanze.ministeroturismo.gov.it/>*

B.2 Con quali modalità è possibile autenticarsi sulla piattaforma?

È possibile accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE. Non è previsto per questo Avviso pubblico l'accesso al sistema tramite CNS.

B.3 Si può compilare parzialmente la domanda e poi riprenderla per completarla definitivamente in un secondo momento?

Si, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze l'utente può compilare la domanda in bozza e inviarla in un momento differente da quello di compilazione, senza perdere le informazioni già inserite.

Per recuperare la propria domanda in bozza (richieste in sospeso) sarà necessario accedere alla piattaforma con SPID o CIE e inserire i propri dati: il sistema renderà quindi visibili sia le richieste in sospeso che quelle eventualmente inoltrate.

B.4 È previsto un clickday?

No, non è previsto un clickday e l'ordine cronologico di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio.

C. Dati richiedente

C.1 È obbligatorio avere un intermediario?

No, la domanda di contributo può essere compilata e inviata direttamente dal titolare/rappresentante legale dell'impresa.

C.2 Il nostro legale rappresentante non ha lo SPID. Può dare procura al commercialista?

Si, la piattaforma consente la compilazione dell'istanza da parte del titolare/rappresentante legale dell'impresa oppure da parte di un delegato, per cui dovrà essere compilato, firmato digitalmente e caricato l'apposito modulo di delega (Allegato 1 all'Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406) disponibile al seguente link: <https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/>).

D. Dati impresa

D.0 *In aggiornamento*

E. Impresa unica

E.0 *In aggiornamento*

F. Requisiti

F.1 Nel caso in cui l'operatore economico sia stato autorizzato all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio o tour operator nel corso dell'anno 2019, ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, a prescindere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività?

Sì, nel caso in cui l'operatore economico sia stato autorizzato precedentemente al 1° gennaio 2020, ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023.

F.2 Come devono essere calcolati gli importi su cui attestare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi dell'annualità 2021 rispetto all'annualità 2019 ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023?

Gli importi su cui verificare la riduzione del 30% sono il fatturato e i corrispettivi totali maturati dalle imprese nelle annualità 2019 e 2021, a prescindere dalla tipologia di attività a cui si riferiscono.

F.3 Nel caso in cui l'operatore economico sia iscritto al Registro delle Imprese con codice ATECO secondario 79.1, 79.11 o 79.12 la domanda di contributo può essere ritenuta ammissibile?

No, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023, l'operatore economico al momento della presentazione della domanda deve essere iscritto al Registro delle imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79.1, 79.11 o 79.12.

In ogni caso, si segnala che l'indicazione dell'attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79,1, 79,11 o 79,12 deve evincersi dal Registro delle Imprese. In caso contrario, la domanda non può essere accolta.

F.4 Nel caso in cui l'operatore economico sia iscritto al Registro delle Imprese con codice ATECO primario o prevalente 79.1, 79.11 o 79.12 associato alla sede secondaria, la domanda di contributo può essere ritenuta ammissibile?

Sì, possono presentare domanda di contributo gli operatori economici iscritti al Registro delle Imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO

	<p><i>79.1, 79.11 o 79.12, a prescindere se quest'ultima sia associata alla sede primaria o secondaria.</i></p>
F.5	<p>Tra gli operatori economici che possono presentare domanda di contributo rientrano anche le Associazioni?</p> <p><i>Sì, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è considerato operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. Pertanto, possono presentare domanda di contributo anche le Associazioni, purché siano iscritte al Registro delle Imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79.1, 79.11 o 79.12.</i></p>
F.6	<p>Gli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 31 dicembre 2019 possono presentare la domanda di contributo?</p> <p><i>Sì, ai sensi dell'art. 2 (Beneficiari), comma 2, lett. g) del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, tra i potenziali beneficiari sono compresi anche gli operatori costituiti o autorizzati tra il 1° gennaio 2020 e il 28 marzo 2022, data di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Resta ferma la necessità che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma 2.</i></p>
F.7	<p>Cosa si intende per “essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa”?</p> <p><i>Ai sensi dell'art. 2 (Beneficiari), comma 2, lett. g) del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, l'operatore economico che presenta la domanda di contributo deve essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa previsti dalla normativa vigente. In particolare, si ricorda che l'operatore economico si considera in regola qualora non abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.</i></p> <p><i>L'operatore economico, altresì, si considera in regola qualora abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti - compresi eventuali interessi o sanzioni - oppure qualora il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto - purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo – oppure qualora abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.</i></p> <p><i>Con riferimento all'accertamento della regolarità fiscale, previdenziale e assicurativa, il Ministero del turismo si avvarrà rispettivamente dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e degli Istituti di previdenza e assistenza (INPS/INAIL), attraverso la consultazione delle piattaforme informatiche interoperabili appositamente predisposte.</i></p>

G. Dati economico-contabili

G.1 Chi è tenuto a presentare il modulo “Dati economici” (Allegato 2)? A cosa serve?

È tenuto a presentare il modulo “Dati economici” (Allegato 2 all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: <https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/>) esclusivamente l’operatore economico autorizzato all’attività precedentemente al 1° gennaio 2020. Il modulo “Dati economici” (Allegato 2) è finalizzato a certificare i dati economico-contabili dichiarati in sede di istanza e deve essere sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato.

G.2 La sottoscrizione del modulo “Dati economici” (Allegato 2) da parte del professionista abilitato è obbligatoria?

Si, il modulo “Dati economici” (Allegato 2 all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: <https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/>) deve essere firmato digitalmente da un professionista abilitato a certificare i dati economico-contabili dichiarati dal richiedente e allegato all’istanza mediante caricamento sulla piattaforma.

Il modulo “Dati economici” (Allegato 2), pertanto, non può essere sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell’impresa.

G.3 In quali categorie può rientrare il professionista abilitato che dovrà sottoscrivere il modulo “Dati economici” (Allegato 2)?

La sottoscrizione dell’Allegato 2 consiste in un’asseverazione dei dati economico – contabili. Pertanto, l’Allegato potrà essere sottoscritto da parte di tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale che ne sono abilitati al rilascio (quali ad esempio dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.).

[Aggiornato in data 14/09/2023]

G.4 Come devono essere calcolati i ricavi dell’annualità 2019 in base ai quali sono definite le soglie percentuali per il calcolo del contributo?

Per il calcolo dei ricavi dell’annualità 2019 devono essere considerati i ricavi totali delle vendite e delle prestazioni di servizi dell’anno di imposta 2019 di cui al Valore della produzione (lettera a) del Conto economico.

G.5 Qualora l’operatore economico sia stato costituito o autorizzato successivamente al 31 dicembre 2019, come sarà determinato il contributo teorico spettante?

Ai sensi dell’art. 3 (Determinazione del Contributo), comma 6, del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, qualora l’operatore economico sia stato costituito o autorizzato successivamente al 31 dicembre 2019, l’ammontare del contributo teorico sarà pari a euro 1.500, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al successivo comma 10 del medesimo art. 3.

G.6 Qualora il totale dei contributi teorici calcolati ai sensi dell’art. 3 del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331 sia superiore alle risorse stanziato, si procederà con una ripartizione proporzionale dei contributi tra i beneficiari?

Si, ai sensi dell'art. 3 (Determinazione del Contributo), comma 9, del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, qualora il totale dei contributi teorici calcolati sia superiore all'ammontare delle risorse stanziare, si provvederà all'attribuzione proporzionale delle stesse tra tutti i beneficiari, esclusi i soggetti destinatari del contributo in misura fissa pari a euro 1.500, di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 3.

H. Coperture per insolvenza e fallimento e polizze RC

H.1 Le coperture in caso d'insolvenza e per la responsabilità civile devono essere allegate all'istanza?

No. In fase di compilazione vanno inseriti gli estremi di ciascuna polizza relativa alle annualità dal 2019 al 2023 (cfr. Art. 3, comma 5, lett. g) ed h), dell'Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: <https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/>) negli appositi campi della piattaforma. Il Ministero del Turismo potrà effettuare successive verifiche sulle informazioni fornite nell'istanza.

H.2 Se nel corso degli anni l'impresa ha stipulato più polizze, anche rilasciate da enti differenti, è possibile inserire le relative informazioni nella piattaforma?

Si, la piattaforma consente di inserire un numero illimitato di polizze mediante il tasto "aggiungi", riferite a periodi pluriennali, annuali e infrannuali emesse dallo stesso ente di emissione oppure da enti di emissione differenti.

H.3 Se le polizze hanno un periodo di validità che non coincide con l'inizio e la fine dell'anno solare, quali date vanno inserite?

Vanno inseriti gli estremi di ciascuna polizza relativa alle annualità dal 2019 al 2023 (cfr. Art. 3, comma 5, lett. g) ed h) dell'Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: <https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/>), indicando le date di copertura della singola polizza anche se a cavallo degli anni di riferimento ovvero qualora la medesima sia stipulata ante 2019. Ad esempio, per una polizza con validità dal 01/10/2018 al 30/09/2019, la data di decorrenza da inserire all'interno della piattaforma dovrà essere il 01/01/2019, anche se la copertura risulta stipulata in una data precedente.

H.4 Se il numero identificativo delle polizze per le coperture in caso di insolvenza e per la responsabilità civile è lo stesso per tutto il periodo dal 2019 al 2023 con pagamento annuale, è possibile effettuare un unico inserimento nella piattaforma?

Si. Se la polizza ha valenza pluriennale (con unico codice identificativo) utile a coprire il periodo richiesto dall' Art. 3, comma 5, lett. g) ed h) dell'Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: <https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/> può essere indicato l'intero periodo riferito alla polizza.

H.5 Le coperture in caso di insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile devono essere valide per l'intero periodo dal 2019 al 2023, ovvero, nel caso di operatori

economici costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 al 28 marzo 2022, per l'intero periodo a partire dalla data di autorizzazione fino al 2023?

Sì, le coperture in caso di insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile devono garantire una copertura per l'intero periodo di riferimento. Tuttavia, l'istanza è ritenuta ammissibile anche nei casi in cui si verificano brevi periodi di mancata copertura, esclusivamente per motivi non imputabili all'operatore economico che presenta la domanda di contributo. La mancata copertura può riferirsi sia alle ipotesi di rinnovo delle polizze con il medesimo ente di emissione sia alle ipotesi di stipula di nuove polizze con un diverso ente.

[Aggiornato in data 14/09/2023]

H.6 Cosa si intende per “motivi non imputabili all'operatore economico che presenta la domanda di contributo” di cui al precedente quesito?

Si intendono tutti i ritardi dovuti alle procedure e alle tempistiche di rilascio o di rinnovo da parte dell'ente di emissione, non imputabili all'inerzia e/o alla negligenza dell'operatore economico che presenta la domanda di contributo. Sarà onere dell'operatore economico, in questi casi, dimostrare che il periodo di mancata copertura sia stato determinato unicamente dai tempi tecnici per il rinnovo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale prot. n. 12331 del 28 giugno 2023.

H.7 Le coperture in caso di insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile devono garantire una copertura per l'intera annualità 2023?

No, non è necessario. Le coperture in caso di insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile devono risultare in vigore alla data di presentazione della domanda di contributo (ad esempio, nel caso in cui l'operatore economico presenti domanda di contributo in data 21/09/2023 e sia in possesso di una copertura in caso di insolvenza o fallimento valida fino al 31/10/2023, l'istanza può essere ritenuta ammissibile).

I. Convalida

I.1 L'istanza deve essere firmata digitalmente?

Sì, al termine della procedura l'istanza compilata sulla piattaforma deve essere firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell'impresa oppure, in caso di delega, dal soggetto delegato che ha compilato la domanda.

I.2 Se l'istanza viene inviata da un soggetto delegato, i documenti allegati alla domanda di contributo devono essere firmati digitalmente anche dal delegante?

In caso di delega, il delegante dovrà firmare digitalmente esclusivamente il modulo di delega (Allegato 1 all'Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406) disponibile al seguente link: <https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/>). Al termine della procedura, infatti, l'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto delegato che ha compilato la domanda di contributo.

J. Operazioni di riorganizzazione aziendale

J.1 L'impresa che ha subito operazioni di riorganizzazione aziendale in data successiva al 28 marzo 2022 - data di conversione in legge del decreto prot. n. 12331 del 28 giugno 2023 - può presentare domanda di contributo?

Nei casi in cui a seguito di tali operazioni - ad esempio fusione o trasformazione - è applicabile e dimostrabile il principio di continuità aziendale, la domanda di contributo può essere ritenuta ammissibile, purché la data di costituzione dell'impresa (oppure di una delle imprese partecipanti all'operazione autorizzata all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio e Tour Operator) sia precedente al 28 marzo 2022 e, al contempo, tutti i requisiti previsti dall'Avviso siano rispettati. Si precisa che non rilevano ai fini dei controlli istruttori le operazioni di riorganizzazione aziendale precedenti alla data del 1° gennaio 2019.

J.2 Nel caso in cui siano intercorse operazioni di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 per cui è possibile ravvisare continuità aziendale, come devono essere compilati i campi della sezione "Dati impresa"?

Nei casi di operazioni di riorganizzazione aziendale per cui è possibile ravvisare continuità aziendale, ai fini della corretta compilazione della domanda di contributo si rappresenta quanto segue:

- *Nel caso in cui sia intercorsa un'operazione di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019, il campo "Data costituzione" dovrà essere compilato inserendo la prima tra le date di costituzione dell'impresa/e preesistente/i.*
- *Il campo "Data dell'operazione di riorganizzazione aziendale successiva al 1° gennaio 2019" dovrà essere invece compilato inserendo la data del perfezionamento dell'operazione.*
- *Il campo "Data autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di viaggio/Tour Operator" dovrà essere compilato inserendo la prima data di autorizzazione dell'impresa/e preesistente/i.*

J.3 Nel caso in cui siano intercorse operazioni di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 è possibile allegare documentazione utile ad attestare il principio di continuità aziendale?

Si, all'interno della sezione "Dati impresa" si consiglia di allegare - in formato pdf o in una cartella zip - tutta la documentazione attestante il perfezionamento delle operazioni di riorganizzazione aziendale nonché i documenti da cui è possibile ravvisare il principio di continuità aziendale, al fine di fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per lo svolgimento della successiva procedura istruttoria.

J.4 Nel caso in cui siano intercorse operazioni di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 per cui è possibile ravvisare continuità aziendale come devono essere calcolati i dati economico-contabili da auto-dichiarare in fase di presentazione della domanda nonché da inserire all'interno dell'Allegato 2?

Nei casi di operazioni di riorganizzazione aziendale successive al 1° gennaio 2019 per cui è possibile ravvisare continuità aziendale, i dati economico-contabili relativi alle

annualità o ai periodi precedenti alla data di perfezionamento dell'operazione - di cui all'art. 2 comma 2 lett. g), all'art. 3 comma 1 lett. a) e b) e all'art. 3 commi 2 e 3 del decreto interministeriale prot. n. 12331 del 28 giugno 2023 - dovranno essere riferiti all'impresa attiva nel periodo di riferimento o, nel caso di più imprese, alla somma degli importi relativi alle singole società attive prima dell'operazione di riorganizzazione. Ad esempio, nel caso di impresa costituita a seguito di fusione in data 2 marzo 2020 con data di autorizzazione precedente al 1° gennaio 2020, i dati relativi al fatturato e ai ricavi dell'annualità 2019 dovranno essere calcolati come la somma dei valori relativi alle singole società fuse.

J.5 Nel caso in cui siano intercorse operazioni di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 per cui è possibile ravvisare continuità aziendale quali coperture in caso di insolvenza o fallimento e polizze RC devono essere allegate in fase di presentazione della domanda?

Nei periodi precedenti al perfezionamento dell'operazione di riorganizzazione aziendale le coperture in caso di insolvenza e fallimento nonché le polizze RC dovranno riferirsi alla società/alle società attiva/e prima di tale data.

Nei periodi successivi alla data di perfezionamento dell'operazione di cui sopra, le suddette coperture/polizze dovranno invece riferirsi all'impresa che presenta la domanda di contributo.